



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Affari generali e Servizi demografici**  
Servizio Demografici e Affari Generali

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 191 del 10-09-2015**

*(n. 1357/2015 del Registro Generale)*

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. DI BARTOLOMEO M.+ALTRI. NOMINA LEGALE DELL'ENTE.

#### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che, a seguito di distinti atti di Appello, i contribuenti Di Bartolomeo M., Mastrangelo G., Garzarelli A.M. e Napoli T.C., impugnavano dinanzi alla CTR di L'Aquila le decisioni adottate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, Sez. III, che avevano rigettato i ricorsi promossi dagli stessi ed aventi ad oggetto accertamenti in materia di Imposta comunale sugli immobili siti in questo territorio comunale;

**RILEVATO** che le Sentenze emesse dall'organo adito in Appello, hanno respinto i citati ricorsi ritenendo fondate le pretese dell'Amministrazione comunale, condannando i singoli contribuenti al pagamento delle

spese di giudizio;

**RISCONTRATE** le note del 16.07.2015 e 28.07.2015 con le quali lo Studio Legale e Tributario Del Federico, incaricato della difesa dell'Ente nei citati giudizi dinanzi alla CTR, comunicava che i Sigg.ri Di Bartolomeo M., Mastrangelo G., Garzarelli A.M. e Napolione T.C. proponevano ricorso per la cassazione delle sentenze emesse dalla CTR in favore di questo Ente;

**ATTESO** che i predetti ricorrenti, mediante il gravame, intendono tornare a sostenere, tra le altre eccezioni, altresì l'inedificabilità ai fini ICI delle aree oggetto di accertamento a seguito delle note sentenza del TAR Abruzzo-Sezione di Pescara che hanno annullato la deliberazione di approvazione del nuovo PRG del Comune di Ortona;

**CONSIDERATA** la necessità che il Comune si costituisca nei predetti giudizi promossi dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione al fine di difendere la legittimità del proprio operato e le richiamate sentenze emesse dalla CTR;

**RICHIAMATA** la determina DAG n.172/2014 con la quale veniva individuato ed incaricato lo Studio Legale Tributario "Del Federico & Associati" del Foro di Pescara, nella persona del prof. Lorenzo del Federico, quale figura professionale idonea a difendere l'Ente nei predetti giudizi poiché esperto nel campo giuridico-legale con particolare riferimento alla materia tributaria;

**RISCONTRATE** le note del 16 e 18 luglio 2015 con le quali lo Studio Legale e Tributario Del Federico, si rendeva disponibile a patrocinare le controversie contenendo le competenze professionali ai minimi previsti dal vigente DM n.55/2014, sulla base del valore delle singole cause ed in particolare €1.300,00 per la difesa dell'Ente nei giudizi promossi dai Sigg.ri di Bartolomeo M., Napolione T.C. e Mastrangelo G. ed €470,00 per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dalla Sig.ra Garzarelli A.M., il tutto al lordo di ritenuta, oltre spese vive documentate;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

**VISTO** il D.Lgs.267/2000

## DETERMINA

1. Incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa, della difesa dell'Ente nei giudizi in premessa, lo Studio Legale Tributario Del Federico e Associati, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce i relativi mandati con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
2. Dare atto che la somma complessiva occorrente di €4.370,00, quale compenso spettante per il patrocinio della richiamate controversie, sarà impegnata su apposito capitolo di bilancio, con separata determinazione, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio comunale.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE  
Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 14 settembre

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*